

COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

LIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 LUGLIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Congedi:		
PRESIDENTE	479	
Comunicazione del Presidente:		
PRESIDENTE	480	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Incremento dell'autorizzazione di spesa destinata alla concessione del concorso statale 3,50 per cento nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento agrario per la bonifica integrale di parte del territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna. (<i>Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>). (2051-B)	480	
PRESIDENTE	480	
MARENGHI, <i>Relatore</i>	480	
CREMASCHI	480	
CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	480	
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		
MARENGHI ed altri: Estensione delle disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 26, per quanto concerne l'ammasso volontario anche ai formaggi ed al burro di produzione 1956. (2307)	481	
PRESIDENTE	481, 482, 483, 485, 486, 487	
FRANZO, <i>Relatore</i>	481, 484, 486	
FERRARI RICCARDO	481, 486	
BIASUTTI	481	
CHIARINI	481	
		PAG.
	GUERRIERI EMANUELE	481, 485
	FINA	481
	AIMI	481, 482, 485
	CREMASCHI	482, 483
	MIGELI	482, 483, 484, 485, 486, 487
	CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	482, 485, 486, 487
	BERTONE	483
	TRUZZI	483
	MARENGHI	483
	GERMANI: Modifica dell'articolo 8 della legge 1° febbraio 1956, n. 53. (2358)	488
	PRESIDENTE	488
	FRANZO, <i>Relatore</i>	488
	GOMEZ D'AYALA	488
	CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	488
	Votazione segreta:	
	PRESIDENTE	488
	La seduta comincia alle 9,15.	
	FRANZO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
	(È approvato).	
	Congedi.	
	PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Ferraris Emanuele, Gozzi e Sangalli.	

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Grifone è sostituito, per la seduta odierna, dal deputato Cremaschi.

Discussione del disegno di legge: Incremento dell'autorizzazione di spesa destinata alla concessione del concorso statale 3,50 per cento nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento agrario per la bonifica integrale di parte del territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna. (Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (2051-B).

PRESIDENTE. Avverto che l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Incremento dell'autorizzazione di spesa destinata alla concessione del concorso statale 3,50 per cento nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento agrario per la bonifica integrale di parte del territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna ».

Questo disegno di legge — come gli onorevoli colleghi ricordano — venne approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 9 marzo 1956; senonché la VIII Commissione permanente (Agricoltura) del Senato, nella seduta del 27 aprile 1956, lo approvò con alcune modifiche, donde il provvedimento è tornato al nostro esame.

Il relatore, onorevole Marengi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MARENGI, *Relatore*. La modifica che il Senato ha apportato al disegno di legge è di ordine prevalentemente tecnico-amministrativo e, pertanto, non richiede una circostanziata illustrazione.

Il testo approvato dalla nostra Commissione stabiliva che, per la copertura della spesa prevista dal disegno di legge, si dovesse provvedere mediante una riduzione annua di lire 15 milioni, per venticinque anni, della spesa di cui alla legge riguardante provvidenze a favore delle aziende agricole della provincia di Ferrara danneggiate dalle alluvioni del 1950-55. La VIII Commissione (Agricoltura) del Senato ha ritenuto, invece, di stabilire che vi si provveda con pari riduzione dello stanziamento previsto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il parere del relatore è favorevole all'approvazione della modifica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modificazioni apportate dal Senato.

CREMASCHI. Poiché ci si riferisce a mutui già contratti dagli agricoltori, che hanno provveduto ad opere di miglioramento fondiario, con questa legge, l'interesse sui mutui, che prima era del 2,50 per cento, viene elevato al 3,50 per cento; il che non vedo come possa giustificarsi.

MARENGI, *Relatore*. Non sono entrato nel merito del disegno di legge, poiché dobbiamo discutere soltanto della modifica apportata dal Senato. Comunque, posso assicurare che non è prevista alcuna maggioranza. Si tratta, al contrario, semplicemente di aumentare i fondi a disposizione, che si sono dimostrati insufficienti, tanto che molti agricoltori non hanno potuto ottenere contributi. Per questa ragione, il Ministro dell'agricoltura ha voluto provvedere col disegno di legge che oggi stiamo discutendo.

CREMASCHI. Siamo lieti di questi contributi e vorremmo, anzi, che essi fossero ancora più rilevanti per dare agli agricoltori sempre maggiori possibilità di realizzare opere di miglioramento nei loro fondi.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole alle modifiche apportate dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli modificati. L'articolo 2 approvato dalla nostra Commissione era il seguente.

« È ridotta della somma annua di lire 15 milioni, per venticinque anni, dall'esercizio finanziario 1956-57, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, ultimo capoverso, della legge 5 luglio 1952, n. 992 ».

L'VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Alla copertura della spesa prevista dall'articolo 1 della presente legge si provvederà con pari riduzione dello stanziamento del capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57, concernente il fondo speciale per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro del tesoro provvederà con suo decreto alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1956

Do lettura del testo dell'articolo 3 approvato dalla nostra Commissione:

« Alla copertura della spesa prevista dall'articolo 1 della presente legge sarà provveduto con la riduzione disposta dal precedente articolo 2.

Il Ministro per il tesoro provvederà con suo decreto alle occorrenti variazioni di bilancio ».

L'VIII Commissione del Senato lo ha soppresso. Pongo in votazione tale soppressione.

(*E approvata*).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Marengi ed altri: Estensione delle disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 26, per quanto concerne l'ammasso volontario, anche ai formaggi ed al burro di produzione 1956. (2307).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati Marengi, Bonomi, Truzzi, Franzo, Bertone, Graziosi, Aimi, concernente: Estensione delle disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 26, per quanto concerne l'ammasso volontario, anche ai formaggi ed al burro di produzione 1956.

Il relatore, onorevole Franzo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FRANZO, *Relatore*. La proposta di legge degli onorevoli Marengi e altri si riferisce alla legge 9 gennaio 1956, n. 26, concernente l'ammasso volontario dei formaggi grana, provolone, gorgonzola e del burro di produzione 1955. Durante l'applicazione di questa legge si è reso subito manifesto che il ritardo nella sua approvazione avrebbe reso difficile che potessero beneficiare delle provvidenze in essa previste alcuni dei suddetti prodotti, in quanto erano già stati venduti dai produttori agricoli ed erano passati al consumo.

In effetti, la legge ha operato soltanto per il formaggio grana, perché degli altri prodotti non vi era disponibilità nei magazzini dei produttori.

Opportunamente quindi, a mio avviso, gli onorevoli Marengi ed altri hanno presentato la proposta di legge in esame, che mira ad estendere le disposizioni della suddetta legge n. 26, per quanto riguarda i formaggi provolone e gorgonzola e il burro di produzione 1956.

Infatti, l'articolo unico dice:

« Le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 26, relative all'ammasso dei formaggi « grana », « gorgonzola », « provolone » e del « burro », di produzione 1955, si applicano anche ai formaggi « gorgonzola », « provolone » e al « burro » di produzione 1956 ».

Non credo di dover aggiungere ulteriori chiarimenti e propongo alla Commissione la approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRARI RICCARDO. Sono completamente favorevole alla proposta di legge. Però, vorrei ricordare che, in questi provvedimenti per l'ammasso del formaggio, non si dovrebbe dimenticare il tipo « asiago ».

BIASUTTI. Ricordo che è stato dimenticato anche il tipo « moltrasio ».

CHIARINI. Sono d'accordo con la proposta di legge Marengi. Però, in considerazione della crisi che tuttora attraversa il formaggio grana, crisi che interessa la più vasta regione di produttori di latte dell'alta Italia, vorrei proporre che le provvidenze della legge n. 26 venissero estese per il 1956 anche a tale formaggio. Si tratterebbe, perciò, di estendere, nel suo complesso, al 1956 l'applicazione della legge suddetta.

GUERRIERI EMANUELE. Richiamandomi ad una segnalazione già fatta nella precedente discussione, ricordo che in Sicilia il formaggio provolone si chiama « caciocavallo ». Desidero, perciò, che sia chiarito dal relatore, ed eventualmente anche dal rappresentante del Governo, che nel termine « provolone » è compreso anche questo particolare tipo di formaggio: il « caciocavallo » prodotto in Sicilia, specialmente nella zona di Ragusa.

FINA. Devo esprimere il mio disappunto perché, contrariamente alle assicurazioni dateci, non sono stati inclusi in questa legge i formaggi « asiago » e « moltrasio ». Si disse allora che l'ammasso del grana avrebbe avuto una benefica ripercussione anche sugli altri tipi di formaggio. Invece ciò non è avvenuto, tanto che l'« asiago » viene a trovarsi, settimana per settimana, in maggiori difficoltà. Prego, quindi, l'onorevole Sottosegretario di tener presente tale esigenza.

AIMI. Io intendo presentare un emendamento che mira a colmare una lacuna di questa proposta di legge, la quale giustamente dispone che i 250 milioni, non spesi per il provolone, il gorgonzola e il burro nel 1955, siano utilizzati per la produzione 1956 degli stessi prodotti. Però, non è stato tenuto conto

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1956

che esistono dei residui anche per quanto concerne i fondi destinati all'ammasso del formaggio grana, cosicché è necessario utilizzarli.

Non basta, infatti, se non vogliamo che si ripeta quello che è già successo, svincolare il Ministero dell'agricoltura dai limiti imposti dalla legge, altrimenti, anche quest'anno, potrebbe verificarsi che i residui di un settore non siano utilizzabili per altri settori.

Tenendo presente che il Ministero della agricoltura potrà valutare meglio di quello che possiamo fare noi in questo momento, quali sono i settori nei quali necessita un intervento, ho così formulato il mio emendamento:

« *Sostituire l'ultima parte dell'articolo unico, dopo le parole: si applicano, con le seguenti: anche alle produzioni dell'anno 1956. Il Ministro dell'agricoltura con suo decreto provvederà all'assegnazione dei fondi disponibili anche in deroga ai limiti fissati per il grana nell'articolo 2 della legge.* »

Cosicché, se il Ministro dell'agricoltura constatasse che non tutti i fondi disponibili sono assorbiti dagli altri due tipi di formaggio, e dal burro, potrebbe assegnare i residui al formaggio grana, unico settore che si trova, ancora oggi, in gravissima crisi.

PRESIDENTE. Nell'articolo 2 della legge è già detto che le somme complessive da erogarsi per il concorso statale relativamente al gorgonzola, al provolone e al burro non potranno superare i 250 milioni. Perciò, potranno essere anche inferiori ai 250 milioni e la differenza potrà andare al formaggio grana.

AIMI. Ricordo, che per il formaggio grana, esiste il limite di 70 quintali. Se non si dispone la deroga prevista nel mio emendamento, il residuo dei 250 milioni non potrà essere assegnato al grana.

CREMASCHI. Devo, innanzi tutto, ricordare che, quando fu discussa la legge n. 26, noi facemmo rilevare che il provvedimento non era adeguato, nel tempo, per quanto riguardava i formaggi provolone e gorgonzola e il burro. L'esperienza ha dimostrato che avevamo ragione; e oggi ci troviamo a dover sanare l'errore della legge, che è stata inoperante in questo settore.

Particolarmente, nelle provincie di Modena e di Reggio, è avvenuto che gli stagionatori, cioè i commercianti, hanno acquistato partite di formaggio, stipulando soltanto dei compromessi, invece delle regolari operazioni di acquisto, per poter fruire del contributo

previsto dalla legge. Oggi, noi non ci sentiamo di poter dare la nostra approvazione al provvedimento di proroga del contributo per i formaggi a pasta tenera, perché il meccanismo che è stato messo in atto, non permette di andare incontro ai produttori, che sono i veri colpiti da questa crisi.

MICELI. Vorrei non entrare nel merito della questione, perché ritengo che, prima di decidere sulla sorte di questa proposta di legge, che ha una importanza notevole, sarebbe utile conoscere in termini precisi quale sia stato il funzionamento della legge e del regolamento, in questi pochi mesi in cui essi hanno operato. In sostanza, dovremmo sapere quali finanziamenti ci sono stati in questo periodo e il relativo ammontare di ciascuno di essi.

Io condivido la preoccupazione dell'onorevole Aimi di non inserire aprioristicamente dei diaframmi in merito a questa distribuzione di fondi per gli ammassi. Perciò, è necessario discutere, avendo un punto di partenza ben determinato, in base a cifre riguardanti non solo gli investimenti, ma anche le domande. Diversamente, a nostro parere, non si può arrivare ad una decisione consapevole.

CAPUA, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. La conoscenza dei dati che l'onorevole Miceli richiede non avvantaggia per nulla la discussione, in quanto, accogliendo la proposta Aimi, si ha già la possibilità di spostare, eventualmente, le somme.

MICELI. Ma noi dobbiamo conoscere i limiti concreti di questi spostamenti di somme !
AIMI. Io posseggo i dati relativi alla mia provincia, e sono in grado di smentire tutto quello che ha affermato l'onorevole Cremaschi. Può darsi che qualche trucco si sia verificato anche in questo campo, ma di piccoli trucchi avvengono in tutte le questioni umane !

Comunque, io posso affermare, senza tema di smentita, che in provincia di Parma, su 7600 quintali, ne sono stati ammassati 6900, e, tutti ed esclusivamente, dai produttori agricoli.

La legge stabilisce tassativamente che il contributo venga dato ai produttori agricoli; ebbene, nella mia provincia, è stata fatta una graduatoria di merito nella quale sono in testa le cooperative agricole, nelle quali più numerosi erano i piccoli produttori. Ora, se in qualche altra provincia le locali associazioni non hanno saputo svolgere opera di persuasione presso i piccoli produttori e, quindi, il contingente non è stato coperto, è evidente che è stato necessario servirsi delle grosse cooperative. Ma questo fa parte della

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1956

storia e non incide sulla bontà della legge, il cui compito è quello di dare i contributi ai piccoli produttori!

BERTONE. Concordo sulla necessità di approvare rapidamente la legge. Chi conosce le esigenze della produzione del gorgonzola, sa che, in questo periodo, la situazione di quel prodotto è la più tragica e difficile.

Nel dichiarare il mio consenso all'emendamento Aimi, tengo a ribadire la necessità di andare incontro, in primo luogo, alle esigenze della produzione del gorgonzola e del burro, se si vuole veramente apportare un notevole vantaggio alla produzione del grana; per questo motivo, ritengo che sia necessario tener conto, nell'emendamento Aimi, anche delle esigenze del gorgonzola.

PRESIDENTE. La prima questione che è stata posta è la seguente: poiché la legge lo scorso anno venne approvata in ritardo, alcuni formaggi o latticini non si sono avvantaggiati della legge; il grana, invece, ha avuto il suo ammasso e i suoi finanziamenti. C'è un residuo, che potrà essere di circa 250 milioni. Si propone di non porre dei limiti, ma di lasciare liberamente al Ministro dell'agricoltura e a quello del Tesoro — perché secondo la legge è necessario un decreto interministeriale — di devolvere questa somma all'uno o all'altro settore, secondo le esigenze.

Ma è stato anche osservato che si deve provvedere al finanziamento degli ammassi di quei formaggi o latticini che, per il ritardo della legge, non sono potuti andare in tempo all'ammasso.

Ora, se deleghiamo al Ministro dell'agricoltura e a quello del tesoro la facoltà di devoluzione delle somme secondo le esigenze, è necessario che essi conoscano l'intenzione della Commissione che questi fondi abbiano, prima di tutto, la destinazione che era prevista dalla legge, e che poi, se ce ne sarà la disponibilità, vadano anche al formaggio grana.

CREMASCHI. Bisogna autorizzare le cooperative a praticare l'ammasso. Abbiamo dei caseifici che lavorano 20 o 25 mila quintali di latte e che hanno i loro magazzini e tutta la necessaria attrezzatura. Perché debbono sopportare un onere di 50 lire al chilo per inviare il prodotto all'ammasso presso il consorzio?

MICELI. Presento formale proposta di sospensiva della discussione in attesa che il Ministro dell'agricoltura ci comunichi un resoconto del modo nel quale sono state investite, quantitativamente e qualitativamente, le somme finora spese.

TRUZZI. Sono contrario alla proposta Miceli, non per la sua sostanza, ma perché ritarderebbe l'approvazione della legge e ne comprometterebbe la finalità.

MICELI. Io insisto, perché sia messa in votazione la mia proposta di sospensiva.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Miceli di sospensiva della discussione per il motivo addotto.

(Non è approvata).

MICELI. Onorevoli colleghi, quando abbiamo approvato la legge 9 gennaio 1956, l'abbiamo definita una delega in bianco al Ministro dell'agricoltura, e abbiamo detto che essa sarebbe stata produttiva o controproduttiva, a seconda degli orientamenti del Ministro. Avevamo, perciò, proposto una articolazione della legge.

La maggioranza credette, invece, di dover provvedere in modo diverso e stanziò 600 milioni con due sole indicazioni di massima; che 70.000 quintali di grana, dati in conferimento dai produttori, fossero finanziati con un contributo di 5000 lire al quintale, e che il resto della somma, cioè 250 milioni, in modo indistinto, fosse distribuita come contributo ai produttori e agli acquirenti di formaggio gorgonzola, provolone e di burro. Nella legge è indicata l'entità del contributo, ma non la quantità dei singoli prodotti, come invece è avvenuto per il grana.

Noi eccepimmo che, per il gorgonzola, il provolone e il burro, la legge non sarebbe stata operante, perché quella produzione non sarebbe stata ammassabile e, quindi, non finanziabile. Infatti, la legge è divenuta operante alla fine di maggio, quando il Ministero ha emanato il regolamento.

MARENGHI. Ricordo che il regolamento è stato emanato il 10 marzo del 1956, ma ha impiegato circa un mese per porsi in esecuzione.

MICELI. Quindi, non è giusta l'accusa che ci si faceva di voler ritardare o sabotare la legge, perché se questa fosse stata articolata, sarebbe andata in vigore immediatamente!

Per il formaggio grana la legge prevedeva che dovesse essere assegnato un contributo di 5000 lire al quintale per 70.000 quintali all'ammasso dei produttori. Quale era l'organo ammassatore? Il Ministro ci disse che la questione sarebbe stata esaminata. Poi, l'articolo 2 del regolamento ha stabilito che la gestione degli ammassi è affidata alla Federconsorzi agrari, la quale per l'esecuzione delle opere può avvalersi dei Consorzi agrari provinciali. Potrebbe avvalersi anche di altri

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1956

organi, ma noi sappiamo come se ne è avvalsa!

Noi non siamo contrari agli intermediari. Riteniamo che, dove non esiste una attrezzatura adeguata, il Consorzio agrario con la sua organizzazione solidificatasi in un cinquantennio possa rappresentare il mezzo migliore per raggiungere quanto è prescritto dall'articolo 2.

Ma vi sono delle provincie — quella di Reggio Emilia, ad esempio — nelle quali, per una tradizione ultradecennale, si sono costituite delle latterie sociali e dei magazzini di stagionatura che possono definirsi perfetti. In questi casi, non si può non convenire che la introduzione del duplice ammasso alla Federazione dei consorzi agrari e al Consorzio agrario, non solo non è indispensabile, ma aggrava di alcune inevitabili spese generali il contributo di 5000 lire al quintale che dovrebbe andare al conferente.

Io mi richiamo all'ordine del giorno presentato dall'onorevole Truzzi e approvato dalla Camera, nel quale si impegnava il Ministro dell'agricoltura, in sede di emanazione delle norme di applicazione, a regolarsi nel senso che il massimo beneficio fosse riservato esclusivamente ai produttori di latte, con preferenza ai piccoli e ai medi.

Potete dire, forse, che il massimo beneficio sia stato riservato a quei produttori con quest'articolo 2 del regolamento? Noi vorremmo, senza fare delle esclusioni — perché sarebbero controproducenti — che, a discrezione del Ministro, siano facultati alla gestione dell'ammasso quei produttori i quali dispongono delle attrezzature necessarie.

C'è, poi, un'altra questione: come si svolge l'ammasso. Per fruire del contributo, è necessario ammassare il prodotto. L'ammasso del prodotto è regolato dagli articoli dal 4 al 7 del regolamento, nei quali è previsto che l'ente ammassatore è la Federazione dei consorzi agrari, per questi tipi di formaggio, e che, ad assistere l'ente gestore (Consorzio agrario provinciale), è nominata una Commissione provinciale, i cui compiti possono essere così riassunti: ripartizione tra i produttori agricoli, sulla base delle prenotazioni raccolte dall'ente, nel contingente di ammasso; controllo per il mantenimento delle spese di gestione nei limiti strettamente necessari; risolvere in via amministrativa le contestazioni; approvare i rendiconti finali di gestione; esprimere, su richiesta del Ministro il parere su quanto forma oggetto di questioni riflesse nel territorio di competenza della Commissione stessa. Su tutto questo possiamo concordare, ma c'è un punto sul quale ab-

biamo da dire qualcosa di molto importante, ed è quello che riguarda la vendita.

A chi si vende e che cosa si realizza di questi prodotti ammassati? La vendita avviene esclusivamente su decisione dell'ente ammassatore e della Commissione! La nostra valutazione sulla Federazione dei consorzi agrari è difforme, ma neanche voi potete pretendere che non si approvi che ad essa sia data carta bianca! Basta fare dei semplicissimi calcoli aritmetici per rendersi conto delle somme enormi di cui la rendiamo arbitra nelle vendite. Per questo, si rende necessaria una radicale modifica del sistema.

Questo è per quanto riguarda il grana e il provolone. Se consideriamo, poi, il gorgonzola in pasta e il burro, finanziati l'uno per 1500 lire al quintale e l'altro per 10.000 lire, vediamo che le cose cambiano radicalmente, e forse senza rispettare nemmeno la legge. In base all'articolo 10 del regolamento, esiste in pieno la discrezionalità del Ministro; non siamo garantiti nemmeno da un minimo di disposizioni regolamentari. È possibile attraverso degli artifici che il contributo vada, non al produttore agricolo, ma all'industriale o al trasformatore.

FRANZO, *Relatore*. Ella fa delle ipotesi che non hanno riscontro nella realtà, perché la legge non ha avuto ancora applicazione in questo campo.

MICELI. Che cosa avete fatto per scongiurare il pericolo dell'articolo 10 del regolamento? Voi assicurate di voler concedere il massimo dei contributi ai produttori piccoli, medi e grandi, ma avete approvato un articolo, che permette di far sfuggire una parte di queste somme!

Sull'articolo 10 debbo fare un'altra osservazione. A proposito dei formaggi a pasta tenera e del burro, è sorta discussione se le cooperative dei produttori avessero la facoltà di ammassare il prodotto dei loro associati. Per il grana, attraverso la Federazione dei consorzi c'è questa possibilità. Per i formaggi a pasta tenera e per il burro questa diventa economicamente impossibile, perché si è affermato che il rapporto tra cooperativa e soci non si può intendere come un rapporto diretto tra associati. Se la cooperativa vuole ammassare il burro prodotto dai suoi soci, lo deve acquistare e deve pagare l'imposta generale sull'entrata per rientrare nella locuzione di associazione o ente agricolo che possa avere, se il Ministro vuole, il finanziamento.

Noi abbiamo chiesto che, nell'articolo 10 del regolamento, le cooperative siano ammesse alla pari con gli altri produttori

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1956

all'ammasso. Se un produttore agricolo o un ente può mantenere presso di sé il proprio prodotto e ottenere il contributo, perché la cooperativa, che è la somma di tanti piccoli produttori associati senza fine speculativo, non deve usufruire dello stesso vantaggio?

Tali due questioni — ammasso del grana e acquisto del burro e del formaggio a pasta tenera — non hanno trovato, né nella legge né in sede di regolamento, la soluzione da noi auspicata. Come possiamo, allora, aderire alla proroga? Per noi, l'agricoltura è una somma di interessi agricoli; in questo caso, alla somma degli interessi agricoli si aggiungono gli interessi industriali dei trasformatori e dei commercianti.

Nostro compito è di impedire che siano ancora gli speculatori ad aver ragione dei medi e piccoli produttori. Avevamo chiesto di essere smentiti con cifre, ma queste cifre non ci sono state date. Io insisto nel riaffermare che, se si vuol dare un giudizio favorevole a questo provvedimento, sia pure in linea di massima, è necessario avere un minimo di indicazione per quanto riguarda la sua applicazione in passato.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Mi sono preoccupato di richiedere agli uffici i dati che l'onorevole Miceli desidera conoscere.

Per quanto riguarda il grana, poiché l'ammasso agisce da breve tempo e le Commissioni stanno ancora lavorando nelle provincie, non è possibile in questo momento fornire elementi che possano indicare dettagli quantitativi. Del pari, non è possibile indicare le dislocazioni, perché non si conoscono.

In merito alle spese generali, essere sono determinate da condizioni che il Ministero non può certo determinare: esse variano a seconda del tempo in cui le partite restano nei magazzini.

Quindi, non ho la possibilità di dare all'onorevole Miceli i chiarimenti richiesti. Dalle prime notizie che si hanno, si può presumere che il formaggio che si porterà all'ammasso supererà i 70 mila quintali che la legge prevede. Il resto è tutta una discussione teorica, che non ha riscontro pratico, perché la legge opera da appena un mese e mezzo. Per il formaggio tenero, addirittura, la legge non ha praticamente operato, e solo ora comincerà a funzionare.

Quindi, solo fra qualche tempo potrà farsi un consuntivo.

MICELI. In sostanza, ella non ha fornito alcun dato!

PRESIDENTE. Abbiamo sentito la dichiarazione dell'onorevole Sottosegretario, possiamo, quindi, passare alla votazione dell'articolo.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

L'emendamento Aimi, potrebbe essere modificato nel modo seguente:

« Sostituire l'articolo unico con il seguente:

« Le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 26, sono estese ai formaggi grana, gorgonzola e provolone e al burro di produzione 1956, anche in deroga al limite fissato per il grana nell'articolo 2 della medesima legge ».

AIMI. Accetto il nuovo testo del mio emendamento.

PRESIDENTE. Abbiamo, poi, un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Miceli, che dice:

« Gli ammassi del grana e del provolone possono essere direttamente eseguiti dalle cooperative agricole dei produttori di latte e dai loro consorzi ».

GUERRIERI EMANUELE. Chi è che decide su questo « possono? ».

MICELI. Naturalmente, il Ministro. Secondo la regolamentazione attuale è sempre il Consorzio agrario che ammassa, facendo gravare le spese generali sul contributo. Quando sia dimostrato che si tratta di cooperative che non raccolgono latte di terzi, ma latte di produzione dei soci e che hanno i propri magazzini, perché si deve impedire loro di ammassare?

PRESIDENTE. Do lettura di un altro emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole Miceli:

« Gli acquisti del burro e del gorgonzola eseguiti a norma dell'articolo 3 della legge, possono essere finanziati col contributo anche a cooperative e consorzi di produttori, i quali abbiano raccolto i prodotti degli associati ».

MICELI. Con questo emendamento, si vuole evitare che una cooperativa si debba trasformare, per poter avere il contributo, in acquirente dei propri soci, pagando l'imposta generale sull'entrata.

AIMI. Ho l'impressione che questo emendamento sia frutto di un equivoco. Le cooperative di burro hanno diritto direttamente al contributo. Quando, invece, la cooperativa di produttori acquista il burro da terzi, evidentemente deve pagare l'imposta generale sull'entrata, perché realizza una operazione commerciale. La legge è destinata a fare ammas-

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1956

sare il burro e il formaggio delle cooperative. Mi sembra, invece, che l'onorevole Miceli voglia estendere la possibilità di acquisto alle cooperative.

MICELI. Esiste il conferimento, ed esiste l'acquisto. Quando il produttore conferisce il proprio latte alla cooperativa, non ci sono dubbi. Ma ci può essere una cooperativa di acquisto e vendita di prodotti agricoli. In questo caso, il latte non figura affatto nel bilancio della cooperativa, perché è un prodotto del socio che l'ha realizzato con le sue mucche e sulla sua terra. Se questo produttore isolato vuole servirsi dell'articolo 3, lo deve dare alla cooperativa o a un privato acquirente. Il ricorso alla cooperativa è la forma più adatta, perché la parte massima del contributo vada al produttore. Però, bisogna pagare l'imposta generale sull'entrata. Ora, domando, perché dobbiamo decurtare la cooperativa di questa tassa, quando si può far figurare la cooperativa acquirente dal socio, perché il prodotto è del socio stesso?

PRESIDENTE. Ella si preoccupa della eliminazione dell'imposta generale sull'entrata. Ma noi non possiamo occuparcene in questa sede!

MICELI. Noi ce ne assumiamo la competenza. Dobbiamo consacrare il principio, che il passaggio dal socio alla cooperativa è un conferimento e non è un acquisto!

PRESIDENTE. In questa sede, non possiamo dare una definizione del genere. Essa potrà formare oggetto di altra proposta di legge di materia fiscale.

MICELI. La mia proposta si riferisce a questa legge! La cooperativa che vuole vendere il prodotto dei suoi soci non deve passare come acquirente, e ciò è confermato dalla legge stessa, la quale dice che il beneficio è diretto a difendere la produzione lattiero-casearia con preferenza ai piccoli e medi produttori, singoli e associati!

Ora, qui c'è una questione molto grave che non può essere sottaciuta: mentre per il grana e il provolone è nominato l'ente ammassatore — la Federconsorzi — volutamente non è nominato l'ente ammassatore per quel che riguarda il conferimento del burro e del gorgonzola. Ora, l'articolo 10 del regolamento, che ha tuttora piena applicazione, dice chiaramente questo che io ho affermato! È evidente, quindi, che, mentre si ha l'indicazione di una via da seguire per l'ammasso del grana e del provolone, altrettanto non avviene per il burro e per il gorgonzola. Quindi, bisogna, per forza, far ricorso all'articolo 3.

AIMI. Il regolamento è stato fatto a ragion veduta. Poiché, a quell'epoca, non era più

possibile far operare la legge nei confronti del burro e del gorgonzola, come del resto non ha operato. Ecco perché non se ne è parlato! È evidente che ora, che le condizioni non sono più quelle, prorogando la legge, si provvederà, nel regolamento, anche per il burro e il gorgonzola.

PRESIDENTE. La questione che dobbiamo discutere è la proroga di questo provvedimento per il 1956: le questioni che riguardano il regolamento saranno risolte in sede ministeriale. Pertanto, manteniamoci nei limiti della legge.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Io vorrei che l'onorevole Miceli si convincesse che un regolamento non può mai modificare il concetto della legge, se non violandola. E, in questo caso, vi è per tutti la possibilità di ricorrere amministrativamente.

MICELI. Ma io non avrei presentato l'emendamento se si fosse garantita alle cooperative la via d'uscita del conferimento! Mi si dia questa garanzia ed io ritiro il mio emendamento. Ora, se il regolamento contiene una lacuna, perché non dobbiamo sanarla?

FERRARI RICCARDO. È evidente che sarà emanato un nuovo regolamento!

PRESIDENTE. Arriviamo ad una conclusione. Abbiamo anzitutto la proposta dell'onorevole Aimi, che è molto chiara. Ci sono, poi, le proposte dell'onorevole Miceli, che potrebbero essere introdotte nella legge, oppure formare oggetto di regolamento. L'onorevole Miceli preferirebbe che formassero oggetto di disposizioni di legge. Desidero conoscere il parere del relatore e dell'onorevole Sottosegretario.

FRANZO, *Relatore*. Ho ascoltato con molta attenzione le varie tesi emerse dalla discussione di questa proposta di legge, che inizialmente poteva apparire di immediata approvazione. L'onorevole Aimi ha fatto una proposta relativa ai residui e alla continuità della legge, anche per quanto riguarda il formaggio grana. Sono state, poi, presentate altre proposte dall'onorevole Miceli.

A proposito della richiesta dei dati statistici da lui avanzata, dobbiamo dare atto che l'applicazione della legge è venuta soltanto un mese e mezzo o due mesi fa e che, perciò, il Governo non è in grado di fornire dati aggiornati.

Ad ogni modo, io giungo a questa conclusione. Vorrei pregare i colleghi di riesaminare la possibilità di approvare il testo originario della proposta di legge Marenghi, in quanto il nostro compito è quello di fare in

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1956

modo che la legge sia subito operante nel 1956 per il gorgonzola, il provolone e il burro. Gli altri problemi possono essere posti e risolti in un secondo momento ed eventualmente con altre proposte di legge. Se invieremo al Senato la proposta Marenghi integrata dalle altre proposte Aimi e Miceli, si riaprirà nell'altro ramo del Parlamento una discussione generale sull'impostazione generale della legge, per cui non faremo l'interesse dei produttori di provolone, gorgonzola e burro, i quali, invece, attendono la proroga *sic et simpliciter*, per avere i vantaggi della legge di cui non hanno usufruito. Alla ripresa dei nostri lavori, quando il Ministero ci avrà potuto portare i dati concreti, sarà possibile riesaminare tutto il problema con maggiore calma e responsabilità.

Pertanto, invito i colleghi ad approvare l'articolo unico della proposta Marenghi e a respingere tutti gli emendamenti.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Per quanto riguarda il comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Miceli, a me pare che esso sia superfluo, perché è già contenuto esplicitamente nell'ultimo comma dell'articolo 1.

Questa discussione fu fatta al momento in cui la legge andò in aula; e il Ministro ritenne opportuno stabilire per regolamento, l'ente ammassatore. Ora non è possibile che io accetti di modificare una disposizione approvata, appena due o tre mesi or sono.

Circa la proposta che riguarda l'I.G.E., ritengo che non sia questa la sede competente e discuterne. L'onorevole Miceli può farne oggetto di una proposta di legge che, se rispondente ad un principio giusto, non vedo perché non dovrebbe essere approvata.

Quindi, sono pronto ad accettare la proposta di legge così come essa è formulata, così come non ho nulla da eccepire sull'emendamento proposto dall'onorevole Aimi.

MICELI. Non vorremmo ritardare l'approvazione della legge, ma chiediamo comprensione. Noi tutti ci siamo resi conto delle lacune del regolamento; quindi penso che, approvando la proposta Marenghi nella sua attuale formulazione e con l'emendamento Aimi, dovremmo almeno votare un ordine del giorno con il quale si inviti il Ministro a completare il regolamento con norme che garantiscano la gestione degli ammassi a quegli enti cooperativi che diano affidamento, e ad emanare disposizioni per l'ammasso del burro e del gorgonzola, nelle quali sia tenuta presente la stessa esigenza; e che, infine, le cooperative di produttori, tecnicamente attrezzate, possano

avere l'autorizzazione. In questo modo, sono disposto a soprassedere sulle questioni dell'acquisto e dell'I.G.E.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Miceli ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La IX Commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati, nell'approvare la proposta di legge n. 2307 d'iniziativa del deputato Marenghi, invita il Ministro dell'agricoltura ad emanare le norme regolamentari per l'applicazione della legge relativa all'ammasso volontario del formaggio e del burro, nelle quali:

a) siano fissate le modalità per l'ammasso del burro e del gorgonzola;

b) sia consentito alle cooperative agricole e ai loro consorzi di provvedere direttamente all'ammasso dei prodotti conferiti dagli associati e ammessi al contributo ».

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Per quanto riguarda la lettera b), ricordo che si tratta di un principio, già proposto in aula in occasione della discussione della legge, ove venne respinto. Il Ministro disse che il dare un indirizzo unitario all'ammasso aveva un valore anche contabile e amministrativo. Io non posso, quindi, accettare la riaffermazione di questo principio sia pure in un ordine del giorno.

Devo, quindi, fare la mia esplicita riserva.

PRESIDENTE. Do lettura di un altro ordine del giorno presentato dai deputati Bertone e Franzo:

« La IX Commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati, in sede di approvazione della proposta di legge Marenghi n. 2307, impegna il Governo ad autorizzare l'utilizzazione dei residui di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1956, n. 26, prevalentemente a favore del gorgonzola e del burro ».

Dichiaro chiusa la discussione generale sulla modifica introdotta dal Senato.

Passiamo alla votazione degli articoli. Si deve votare, per primo, l'emendamento Aimi, sostitutivo dell'articolo unico della proposta di legge Marenghi. Ne do lettura:

« Le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 26, sono estese ai formaggi grana, gorgonzola, provolone e al burro di produzione 1956, anche in deroga al limite fissato per il grana nell'articolo 2 della legge stessa ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1956

Pongo in votazione l'ordine del giorno Miceli, che ho già letto e sul quale l'onorevole Sottosegretario ha espresso una riserva.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno Bertone-Franzo, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Avverto che la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta odierna.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Germani: Modifica dell'articolo 8 della legge 1° febbraio 1956, n. 53. (2358).

PRESIDENTE. Comunico che l'ordine del giorno reca la discussione di una proposta di legge da me presentata, concernente modifica all'articolo 8 della legge Sturzo 1° febbraio 1956, n. 53. Si tratta della legge recante provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina.

Nell'articolo 8 di questa legge è detto che l'ammortamento dei mutui, previsti dall'articolo 6 della legge stessa, avrà inizio dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi al secondo anno di somministrazione del mutuo.

L'articolo 8, che ho ricordato, fa riferimento all'articolo 6, mentre si tratta, invece, dell'articolo 7. È un errore di coordinamento, e, poiché questo articolo 7 non è chiaro, io propongo la seguente nuova formulazione dell'articolo 8:

« L'articolo 8 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, recante provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina è sostituito dal seguente:

« L'ammortamento dei mutui contratti a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, avrà inizio col 1° gennaio e col 1° luglio successivo allo scadere del secondo anno dalla somministrazione del mutuo in tutti i casi di formazione della piccola proprietà contadina contemplati dall'articolo 3 della legge 1° febbraio 1956, n. 53.

Durante i primi due anni saranno dovuti i soli interessi sull'importo del mutuo. Ove il debitore lo richieda, gli istituti di credito agrario addebiteranno tali interessi in un conto speciale, da regolarsi ad un tasso uguale a quello del mutuo, ed al quale sarà accreditato il contributo versato dallo Stato durante detto periodo. Al termine dei due anni il saldo debitore di tale conto sarà, a richiesta

dell'interessato, consolidato in mutuo suppletivo, a condizioni uguali a quelle del mutuo principale e da ammortarsi in uguale periodo ».

In sostanza, si tratta di una disposizione di maggior favore per la proprietà contadina. Credo che non ci siano difficoltà in proposito.

Il relatore, onorevole Franzo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FRANZO, *Relatore*. Dopo la succinta, ma chiara, illustrazione di questa proposta di legge fatta dal Presidente, che ne è anche il presentatore, non posso che dichiararmi favorevole alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GOMEZ D'AYALA. Pur essendo stati contrari alla proposta di legge Sturzo, noi siamo favorevoli a questa proposta di legge interpretativa, che viene incontro alla proprietà contadina.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Poiché la proposta di legge consta di un articolo unico, e non vi sono emendamenti, essa sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Incremento dell'autorizzazione di spesa destinata alla concessione del concorso statale 3,50 per cento nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento agrario per la bonifica integrale di parte del territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna » (2051-B):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	25
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

e delle proposte di legge:

MARENGHI ed altri: « Estensione delle disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 26, per quanto concerne l'ammasso volontario,

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 LUGLIO 1956

anche ai formaggi e al burro di produzione 1956 » (2307):

Presenti	28
Votanti	25
Astenuti	3
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

GERMANI: « Modifica dell'articolo 8 della legge 1° febbraio 1956, n. 53 » (2358):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aimi, Aldisio, Bertone, Biasutti, Bolla, Bonomi, Calasso, Caramia, Chiarini, Crema-

schi, Del Vescovo, Fina, Fora Aldovino, Franzo, Germani, Gomez D'Ayala, Guerrieri Emanuele, Helfer, Marengi, Marilli, Pavan, Pecoraro, Rosati, Scarascia, Sodano, Stella, Truzzi e Zannerini.

Si sono astenuti sulla proposta di legge n. 2307:

Calasso, Cremaschi e Marilli.

Sono in congedo:

Ferraris Emanuele, Gozzi e Sangalli.

La seduta termina alle 12,15.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI